



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti
III U. O. Scuole Secondarie

IL DIRIGENTE

- VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il “T. U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;
- VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241;
- VISTA la L. 3 maggio 1999, n. 124, recante “disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;
- VISTO il D. L. 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124 e all’art. 1, c. 107, della L. 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “codice dell’Amministrazione Digitale”;
- VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice della Privacy” così come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- VISTO il D. L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l’art. 2, c. 4-ter, il quale dispone che: “La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al c. 6-bis dell’art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente”;
- VISTA l’O.M. del 10 luglio 2020, n. 60, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, cc. 6-bis e 6-ter, della L. 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo;
- VISTO il D.C.D. del 21 luglio 2020, n. 858, relativo alle “Modalità e termini di presentazione delle istanze” per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto;
- DATO ATTO che l’art. 6, c. 4, dell’O.M. del 10 luglio 2020, n. 60 e l’art. 2, c. 11, del Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione del 21 luglio 2020, n. 858, dispongono che “gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”;

- DATO ATTO che l'art. 8, c. 7, dell'O.M. del 10 luglio 2020, n. 60, dispone che "L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettuate, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate" con tutte le conseguenze di cui ai successivi cc. 8-10;
- VISTI i propri D.D. prot. n.3539 del 01 settembre 2020 e prot. n. 3920 del 09 settembre 2020, relativi alla pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Rieti per personale docente ed educativo valide per il biennio 2020/22 e quelli seguenti, inerenti la convalida finale effettuata sulle risultanze dell'esito della verifica proposta dai Dirigenti Scolastici, come previsto dall'art. 8, cc. 8 e 9, dell'O.M. del 10 luglio 2020, n. 60 ;
- VISTO il D.M. del 03 marzo 2021, n. 51, recante "*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministero dell'istruzione 10 luglio 2020, n.60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi*";
- VISTA la nota del Ministero dell'istruzione – Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione - prot. n. 1212 del 22 luglio 2021 recante il parere per la "*Procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente nella scuola secondaria di I e II grado. Abilitazione all'esercizio della professione docente*";
- VISTA la nota del Ministero dell'istruzione – Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione - prot. n. 21317 del 12 luglio 2021 riguardante le istruzioni per lo scioglimento dell'iscrizione con riserva per conseguimento del titolo abilitante e/o di specializzazione;
- VISTE le istanze degli aspiranti all'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze pervenute per la provincia di Rieti;
- RITENUTO di dover rettificare i punteggi e le posizioni per taluni aspiranti che hanno presentato istanza per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi;

DISPONE

Art. 1

La nuova pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 dell'O.M. del 10 luglio 2020, n. 60, sul sito internet dell'Ufficio (www.usp-rieti.it), delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Rieti su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 2

Le esclusioni dei docenti dagli elenchi aggiuntivi di I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive, appartenenti a classi di concorso per le quali manca la pubblicazione al 31 luglio 2021 delle relative graduatorie di merito, di cui al bando D.D n. 23 aprile 2020 n.510, come da elenco allegato al D.D. n. 457 del 09 agosto 2021.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'O.M. del 10 luglio 2020 n. 60 e dal D.C.D. del 21 luglio 2020, n. 858 e alla normativa in essi richiamata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

IL DIRIGENTE

Michele DONATACCI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.L.vo n. 39/93